

Quargnento 28 Novembre 2023

**Dal 1° gennaio 2025** entrerà in vigore il **Regolamento Delegato (Ue) 2023/2429** Della **Commissione, del 17 agosto 2023**, concedendo agli operatori e alle amministrazioni nazionali tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate. Il presente regolamento **integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione.**

### **Punti fondamentali:**

- Al fine di armonizzare e semplificare le disposizioni relative alle norme di commercializzazione, ai controlli di conformità, di integrare le modifiche necessarie alla luce dell'esperienza acquisita, si è ritenuto opportuno fondere in un unico insieme di norme i regolamenti precedentemente citati.
- L'indicazione dell'origine in etichettatura è stata ritenuta pertinente e necessaria per la comunicazione al consumatore anche per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e le banane mature. Per evitare di indurre in errore il consumatore circa l'origine dei prodotti, l'indicazione del paese d'origine dovrebbe essere maggiormente visibile rispetto all'indicazione del paese dell'imballatore, qualora non coincidessero.
- Centrale nelle modifiche è stata la strategia europea «Dal produttore al consumatore», al fine di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari, a tal proposito è stata migliorata la flessibilità per la porzionatura delle banane e le disposizioni sul requisito di lunghezza minima richiesta per le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, delle Isole Canarie, di Creta, di Lakonia e di Cipro. Tenendo conto del fatto che i fattori climatici rendono difficili le condizioni di produzione nelle regioni citate, è stato opportuno consentirne la commercializzazione.
- Al fine di evitare frodi e di tutelare il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme di commercializzazione devono essere disponibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche nel caso delle vendite a distanza;
- Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione dell'Unione o a norme per lo meno equivalenti e la Commissione può riconoscere il controllo di conformità avvenuto prima dell'importazione in UE se svolto da organismi di controllo ufficiali;
- Al fine di evitare di indurre in errore il consumatore riguardo alla categoria, le indicazioni esterne figuranti nei preincartati non dovrebbero includere termini quali «supreme», «premium» o termini simili che non sono regolamentati per definire un'effettiva qualità del prodotto;

### **Variazioni:**

### **Art. 3: Indicazione dell'origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttili e per le banane mature**

Alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttili devono ora indicare il Paese di origine nell'imballaggio esterno. Ci si riferisce in particolare a: frutta secca, frutta a guscio, fichi secchi, uva secca e banane mature risultanti dalla maturazione sul territorio dell'Unione;

### **Art. 4 Norme di commercializzazione specifiche per gli ortofruttili e le banane**

Norme di commercializzazione specifiche: All'allegato I, parte B, parte II viene introdotta la norma specifica per le banane, escluse quelle destinate a trasformazione.

### **Art. 5 Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione**

Funghi non coltivati, capperi, mandorle amare, frutta a guscio sgusciata (mandorle, nocciole, noci comuni, noci macadamia, pistacchi, pinoli), noci di pecan, altra frutta a guscio, banane platano essiccate, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali, miscugli di altra frutta a guscio e zafferano rimangono esenti dall'applicazione delle norme di commercializzazione, fatto salvo il dovere di indicare il Paese di origine.

I prodotti contemplati dal presente regolamento, contrassegnati con la dicitura **'destinato alla donazione'** o con una marcatura equivalente, devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda le disposizioni in materia di marcatura. Quest'ultima disposizione è già in vigore.

### **Art. 6 Indicazioni nella catena di approvvigionamento**

Nel caso di contratti a distanza, le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto, compreso il Paese di origine del prodotto effettivamente messo in vendita.

### **Art. 7 Indicazioni per le merci vendute al minuto (ex- preincartato)**

Non possono essere inclusi termini aggiuntivi che suggeriscano una qualità migliore/superiore (es. "supreme", "premium" o altre terminologie che non sono normate. In particolare l'etichetta non può contenere alcun descrittore di qualità ad eccezione delle informazioni specificate nel requisito relativo alla marcatura di cui all'allegato I.

Quando è indicato il Paese dell'imballatore e/o dello speditore o quando la varietà indicata evoca un luogo, se diversi dall'origine del prodotto, i caratteri che indicano il Paese d'origine devono essere più grandi e visibili di quelli utilizzati per il paese dell'imballatore e/o dello speditore e per la varietà.

### **Art. 8 Miscugli**

La commercializzazione di imballaggi contenenti miscugli di prodotti è possibile se il di peso netto è pari o inferiore a 10 kg (PRIMA ERA 5 kg).

Se i prodotti che si trovano all'interno di uno stesso imballaggio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei Paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture generiche:

- a) «UE»; PRIMA ERA "miscuglio di frutta/ortaggi/prodotti ortofruttili dell'UE"
- b) «non UE»; PRIMA ERA "miscuglio di frutta/ortaggi/prodotti ortofruttili dei paesi terzi"
- c) «UE e non UE». PRIMA ERA "miscuglio di frutta/ortaggi/prodotti ortofruttili dell'UE e dei paesi terzi"

## ALLEGATO I PARTE B: NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE SPECIFICHE

### MELE

- Aggiornamento elenco varietale

### AGRUMI

- Vengono aggiunte alla norma specifica le seguenti varietà per la quale è obbligatorio riportare la natura del prodotto, la categoria, il calibro, i trattamenti post-raccolta:
  - **limette persiane** della specie Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka, limette grandi, acide e fruttate, note anche come limette di Bearss o limette di Tahiti, e loro ibridi;
  - **limette messicane** della specie Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, note anche come limette acide o limette, e loro ibridi;
  - **limette palestinesi**, limette del patriarca della specie Citrus limettioides Tanaka e loro ibridi;
  - **pompelmi** della specie Citrus paradisi Macfad. e loro ibridi;
  - **pomeli** o pampaleoni della specie Citrus maxima (Burm.) Merr. e loro ibridi.

All'interno delle disposizioni relative alla calibrazione vengono riportati i codici e i range di diametro per le varietà precedentemente citate:

| Limette/lime                            | Codice di calibro | Diametro (mm) |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| Limette persiane                        | 1                 | 58-67         |
|                                         | 2                 | 53-62         |
|                                         | 3                 | 48-57         |
|                                         | 4                 | 45-52         |
|                                         | 5                 | 42-49         |
| Limette messicane e limette palestinesi | 1                 | > 45          |
|                                         | 2                 | 40,1-45       |
|                                         | 3                 | 35,1-40       |
|                                         | 4                 | 30,1-35       |
|                                         | 5                 | 25-30         |
| <b>Pompelmi e loro ibridi</b>           |                   |               |
|                                         | 0                 | > 139         |
|                                         | 1                 | 109-139       |
|                                         | 2                 | 100-119       |
|                                         | 3                 | 93-110        |
|                                         | 4                 | 88-102        |
|                                         | 5                 | 84-97         |
|                                         | 6                 | 81-93         |
|                                         | 7                 | 77-89         |
|                                         | 8                 | 73-85         |
|                                         | 9                 | 70-80         |
| <b>Pomeli e loro ibridi</b>             |                   |               |
|                                         | 0                 | > 170         |
|                                         | 1                 | 156-170       |
|                                         | 2                 | 148-162       |
|                                         | 3                 | 140-154       |
|                                         | 4                 | 132-146       |
|                                         | 5                 | 123-138       |

- Inserimento nella sezione “Natura del prodotto” della seguente indicazione: “Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo”

## **BANANE**

- **Continua ad essere applicata alle banane verdi non mature;**
- Rientrano nel campo di applicazione le **banane fico (bananito)** ad esclusione della sezione sulle disposizioni relative al calibro;
- Le banane plantano sono escluse dalla norma specifica e fanno riferimento alla norma generale;
- Le disposizioni sulla calibrazione vengono così modificate:  
Ai fini della calibrazione delle banane **dei sottogruppi Gros Michel e Cavendish:**
  - la lunghezza dei frutti è determinata lungo la curva esterna tra l'apice e la base del peduncolo, dove finisce la polpa commestibile e il diametro è definito come lo spessore di una sezione trasversale praticata tra le facce laterali;
  - il grado corrisponde allo spessore, espresso in millimetri, di una sezione trasversale del frutto praticata tra le facce laterali e nel mezzo del frutto stesso, perpendicolarmente all'asse longitudinale.
- In deroga al paragrafo sulle disposizioni del calibro, le banane dei sottogruppi Gros Michel e Cavendish prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, delle Isole Canarie, di Creta, di Lakonia e di Cipro, aventi una lunghezza inferiore a 14 cm, **possono essere commercializzate nell'Unione senza doverle classificare come Categoria II** come era richiesto invece dal Reg. 1333/2011.
- Alle disposizioni relative alle indicazioni esterne, sezione “Presentazione” **è stata migliorata la flessibilità per la porzionatura per cui non bisogna più tener conto del minimo di quattro frutti per mano**

### **C. Presentazione**

Le banane possono essere presentate in mani o frammenti di mani o sotto forma di frutti individuali.

Il peduncolo non è strappato, bensì reciso con un taglio netto.

Nelle regioni di produzione le banane possono essere commercializzate in caschi.